

inza num. 87
a in data 31-07-2024



COMUNE DI TORRITA DI SIENA

PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA

Oggetto:

STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI. NORME DI PREVENZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. ORDINANZA SINDACALE EX ART. 54 COMMA 4 D.LGS.267/2000 .

IL SINDACO

Considerato che l'articolo 76, comma 1 della Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, Legge Forestale Toscana, definisce i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteorologica e le modalità per l'individuazione di tali periodi nonché le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi;

Visto Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, Regolamento Forestale della Toscana, che individua il periodo a rischio per incendi boschivi tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;

Rilevato che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB 2023 – 2025 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 187 del 27.02.2023, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo Comune con atto della competente struttura regionale;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6, comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Viste le Leggi:

- n. 353 del 21.11.2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i.;
- n. 155 del 08 novembre 2021 “recante disposizioni per contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

Richiamato l’art 23 del "Regolamento Comunale per il verde pubblico e privato" (*approvato con D.C.C. n. 64 del 27.09.2023*), che contiene specifiche disposizioni di coordinamento con il Piano Antincendi Boschivi – A.I.B. - della Regione Toscana):

- 23.1 Cura e mantenimento dei terreni agricoli posti all’interno delle aree di interfaccia urbano rurale, come definita dalla Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000 e s.m.i.;
- 23.2 Ripulitura dei terreni agricoli incolti.
- BPA 7 – documento informativo di dettaglio A.I.B. prevenzione incendi boschivi;

Ritenuto di:

- a) applicare l’art. 23.3 del sopra citato regolamento ...” ... *Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/*

2000, il Sindaco potrà, inoltre, procedere con ordinanza, urgente e contingibile, al fine di prevenire o rimuovere gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità. ...”..., in ragione di conclamata e contingente situazione di urgenza e di pericolo immediato dovuta anche alle condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali ed elevate temperature che favoriscono il propagarsi di incendi;

b) implementare il grado di attenzione sulla prevenzione degli incendi rimarcando la rigorosa osservanza delle citate norme in materia di incendi boschivi e del richiamato art. 23 punti 1 e 2 del “Regolamento comunale per il verde pubblico e privato”, nonché integrare con ulteriori prescrizioni e divieti finalizzati a rafforzare la prevenzione allo sviluppo di incendi;

Dato atto che ai sensi dell’art.7 comma 1 della legge 241/90 si può omettere l’avviso di avvio del procedimento relativo alla presente ordinanza sussistendo valide ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;

Visto il D.Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 in riferimento al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

Visti la Legge regionale Toscana n.39 “Legge forestale della Toscana” ed il Regolamento Forestale della Toscana 8 agosto 2003 n.48/R;

Visto l’art.16 comma 1 del D.Lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto l’art. 54 comma 4 e 107 comma 5 del D.Lgs. del 18/08/2000 n.267 T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ai sensi del quale il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

A partire dalla data di pubblicazione ella presente ordinanza sino al giorno 31 agosto 2024, termine ultimo di efficacia della dichiarazione di grave rischio di Incendi, salvo ulteriore proroga:

1 l’esecuzione, qualora non già compiuta, degli interventi per la prevenzione dagli incendi boschivi previsti dall’ art. 23 del “Regolamento comunale per il verde pubblico e privato” come integralmente di seguito riportato:

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI (disposizioni per il coordinamento con il Piano Antincendi Boschivi – A.I.B. - della Regione Toscana)

23.1 Cura e mantenimento dei terreni agricoli posti all’interno delle aree di interfaccia urbano rurale, come definita dalla Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000 e s.m.i.. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti all’interno di un’area di interfaccia urbano-rurale dove il bosco e la vegetazione non boscata arrivano a meno di 50 metri da insediamenti, strutture abitative o ricettive, ravvicinate tra loro (prendendo a riferimento la distanza massima di 50 metri per considerare raggruppati gli stessi elementi presenti su una porzione di territorio), oppure di campeggi o di parcheggi, sono tenuti a realizzare nella parte non boscata, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- *lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;*
- *ripulitura dalla vegetazione arbustiva;*
- *mantenimento di discontinuità orizzontale tra le chiome degli alberi;*
- *in presenza o di una coltura agraria a seminativo, creazione di fasce perimetrali di sicurezza (5/10 metri) lavorate e senza copertura vegetale.*
- *in presenza di una coltura agraria quali oliveti, vigneti, frutteti o similari, la regolare coltivazione della stessa.*

23.2 Ripulitura dei terreni agricoli incolti. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono, sono tenuti a realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- *lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;*
- *mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;*
- *eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.*

2 il divieto su tutto il territorio comunale, a carico di chiunque, di:

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli in terreni agricoli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio in aree arbustive o a cespuglio o a vegetazione seccagginosa suscettibili di provocare incendio e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in movimento;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermarsi o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

3 l'osservanza del divieto assoluto previsto nella Legge forestale regionale di abbruciamento della vegetazione spontanea nel periodo dichiarato dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi nel periodo dal 1 luglio 2024 al 31 agosto 2024, salvo ulteriore proroga;

VIGILANZA E SANZIONI

La Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla rigorosa osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti in essa indicati relativamente alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative da un minimo di 180,00 € al massimo di 500,00 € ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs.267/2000 T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, fatte salve le eventuali sanzioni penali, ove da applicarsi, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 10:

... comma 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

comma 6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

comma 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

comma 8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

L'incendio cagionato in conseguenza dell'inosservanza del presente provvedimento legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica e tutela della pubblica incolumità costituisce reato, di competenza dell'Autorità Giudiziaria, punito penalmente dagli art.423, 423-bis, 449 e 650 c.p. salvo diversa determinazione della stessa Autorità Giudiziaria.

AVVISA

la presente Ordinanza ed è resa nota ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Torrita di Siena. L'efficacia della presente ordinanza contingibile e urgente è

automaticamente prorogata nel caso di prolungamento espresso dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi da parte della Regione Toscana; in tal caso l'efficacia della presente ordinanza coincide con la data di scadenza della medesima proroga regionale.

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo" per vizi dell'atto da parte di vi abbia interesse.

R I C H I A M A

Il senso civico di tutti i cittadini affinché chi scopra un incendio o un principio di incendio o prenda conoscenza di comportamenti e azioni potenzialmente causa di potenziale di minaccia di incendio è tenuto dare allarme alle Autorità competenti in modo che possa essere organizzato l'immediato intervento di soccorso o emergenza e/o di spegnimento; le segnalazioni potranno essere avanzate ai seguenti numeri:

- Numero Unico di Emergenza 112
- Vigili del Fuoco 115
- Comando Unità Forestali 1515
- Protezione Civile Unione dei Comuni Valdichiana 320 4345803 – 800 913648
- Polizia Municipale 0577 688227 - 688228 – 338 5380178

D I S P O N E

che per la presente Ordinanza, oltre alle forme di pubblicazione previste in via ordinaria, sia resa a la massima pubblicità attraverso tutte le modalità di comunicazione al pubblico.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Siena
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena
- Comando Polizia Municipale
- Polizia Provinciale - Siena
- Regione Toscana - A.I.B. area Siena
- Comando Stazione Carabinieri di Torrita di Siena
- Nucleo Carabinieri Forestale di Montepulciano
- Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valdichiana

Torrita di Siena, 31-07-2024

Il Sindaco
Giacomo Grazi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.